SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1983

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza» **(259)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 5 e *passim*
BATTELLO *(PCI)* 6, 7
CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* ..... 2, 3, 4 e *passim*
COCO *(DC)* 7
GALLO *(DC), relatore alla Commissione* ..... 3, 4, 5 e *passim*
PALUMBO *(PLI)* 5, 6, 7
RICCI *(PCI)* 2, 4, 5
VITALONE *(DC)* 3

I lavori hanno inizio alle ore 12,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza» (259)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di legge: «Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza».

Ricordo che nella seduta del 14 dicembre scorso è stata chiusa la discussione generale. Riprendiamo, quindi, passando all'esame e alla votazione degli articoli.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Prima di iniziare questo esame, vorrei sottolineare che, come rappresentante del Governo, non ho potuto prendere visione che in modo superficiale degli emendamenti, che sono stati presentati soltanto questa mattina. Chiedo pertanto che mi venga riservata la possibilità di esprimere, nella prossima seduta, in relazione a questi emendamenti, quel parere più approfondito che oggi non sono assolutamente in grado di fornire. Nessun problema sorge, invece, in relazione agli altri emendamenti già a conoscenza del Governo prima della seduta odierna.

PRESIDENTE. Gli emendamenti agli articoli 1 e 2 erano stati variamente discussi, trattando dei famosi reati da includere o meno tra quelli per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza, al di fuori dei casi per i quali si potrebbe procedere in ragione delle pene edittali.

Tra gli emendamenti di stamane ne figura uno che è accessorio a quello presentato dal senatore Ricci e da altri senatori, tendente ad introdurre nel disegno di legge un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2, con il quale si intendeva modificare l'articolo 505 del codice di procedura penale, introducendo un rito direttissimo obbligatorio di nuovo profilo.

Mi permetto di rilevare fin d'ora che non credo che la Commissione sia in grado di deliberare su questo emendamento del senatore Ricci ed altri e sugli altri connessi, nonchè sugli emendamenti dei senatori Vitalone e Pinto Michele: si tratta, infatti, di materia nuova rispetto al disegno di legge originario e quindi ho il dovere di trasmetterli alla 1ª Commissione permanente, affinchè fornisca anche su essi il parere già dato sul resto del provvedimento.

RICCI. Sarebbe opportuno che la trasmissione alla 1ª Commissione avvenisse quanto prima, per giungere al più presto possibile all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

Art. 1.

L'articolo 235 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 235. - (*Arresto obbligatorio in flagranza*). – Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagrante di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o l'ergastolo.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, di coloro che non hanno residenza nel territorio dello Stato e di coloro che sono già stati condannati alla pena della reclusione o dell'ergastolo, quando sono colti nella flagranza di delitto non colposo punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito, nei casi preveduti da questo articolo, qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è del senatore Pinto e di altri senatori e tende ad inserire, al primo comma dell'articolo 235 del codice di procedura penale, dopo la parola «delitto», le parole «non colposo». Si tratta di impedire l'arresto obbligatorio in flagranza per qualunque delitto colposo.

VITALONE. L'emendamento si illustra da sè.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo deve esprimere parere contrario perchè non pochi delitti colposi (come, ad esempio, il disastro ferroviario, l'incendio, l'omicidio colposo plurimo ed altri) sono di gravità ben maggiore di delitti dolosi per i quali resta fermo l'obbligo di arresto in flagranza.

Per questo il Governo è contrario all'inserimento delle parole «non colposo».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Intervengo brevemente per illustrare la clausola negativa «non colposo». Il Sottosegretario sa che ho avuto forti perplessità discutendo di ciò.

Bisogna far capo agli emendamenti proposti all'articolo 2, dove il primo comma dell'articolo 236 del codice di procedura penale sarebbe anch'esso modificato, con l'aggiunta dopo le parole «in flagranza di un delitto», della clausola negativa «non colposo», riferendosi ad un delitto per il quale è stabilita una pena non inferiore a tre anni. Esistono poi quei delitti colposi di particolare gravità cui il sottosegretario Cioce faceva riferimento, che nel testo così proposto e modificato verrebbero ad essere completamente al di fuori della possibilità di arresto, vuoi obbligatorio, vuoi facoltativo: proprio per questa ragione, però, si propone un secondo comma che stabilisce la facoltà di arresto «per chi è colto in flagranza di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore, nel massimo,

a cinque anni». Vale a dire che non si passerebbe – come notava ieri incisivamente il presidente Vassalli – dal tutto dell'attuale assetto normativo, al niente di una norma che non tenesse conto anche di delitti colposi che possono essere particolarmente gravi, ma si ammetterebbe la possibilità dell'arresto facoltativo quando la misura della pena risultasse di particolare gravità.

A questo punto, raccordando la modifica del primo comma dell'articolo 1 e quella del primo comma dell'articolo 2 con l'aggiunta di un secondo comma nell'articolo 2 stesso, il problema dovrebbe essere superato.

RICCI. Non basterebbe aggiungere, senza farne un comma a parte, secondo me troppo marcante, le parole «non inferiore nel massimo a tre anni o a cinque anni, se trattasi di delitto colposo»?

GALLO, *relatore alla Commissione*. Probabilmente è importante marcare che non c'è una soluzione di continuità troppo rigida rispetto al passato.

Comunque siamo d'accordo sulla sostanza. Si dovrebbe dire: «...hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni».

PRESIDENTE. Vorrei fare una proposta che potrebbe indurre anche l'onorevole Sottosegretario ad una rimeditazione del problema.

Il senatore Gallo ha chiarito, secondo le prospettive dei proponenti dei vari emendamenti, che non ci sarebbe una totale esclusione dell'arresto in flagranza per i delitti colposi e, in particolare, per quelli particolarmente gravi ai quali faceva riferimento il rappresentante del Governo, ma ci sarebbe semplicemente una possibilità di arresto, non un dovere. Quindi, oltre alla necessità di rimeditare il tema nel suo complesso, mi pare che vi sia anche la necessità di accantonare l'emendamento, se non vi sono obiezioni, ed esaminarlo insieme all'emendamento all'articolo 2 perchè sono strettamente connessi.

GALLO, *relatore alla Commissione*. D'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo, allora, agli altri emendamenti.

Il relatore, senatore Gallo, propone un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: «che non hanno residenza nel territorio dello Stato» con le altre: «che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato».

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Gallo tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: «che non hanno residenza nel territorio dello Stato» con le altre: «che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato».

È approvato.

È stato presentato dal senatore Palumbo un emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente: «Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito, nei casi previsti da questo articolo, qualora venga coevamente proposta querela, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo; gli effetti dell'arresto cessano immediatamente se la querela viene rimessa».

Prima di aprire la discussione su questo emendamento, vorrei un chiarimento dal senatore Palumbo. Sappiamo che tuttora nel nostro ordinamento vi sono vari delitti per cui la querela non è remissibile. È allora da presumere che l'emendamento prenda in considerazione solo i casi in cui è remissibile.

PALUMBO. Certamente, signor Presidente. Ritengo che l'emendamento sia stato sufficientemente illustrato attraverso la stessa discussione che si è svolta in questa sede e che è stata amplissima.

Il problema è quello di evitare che si dichiari di voler proporre querela, con certi effetti in ordine all'arresto, e che poi di fatto non la si proponga, per cui debbano venir meno gli effetti. Si tratta, pertanto, di accelerare il verificarsi delle condizioni di procedibilità, e quindi la proposizione della querela e di alleggerire anche le forme attraverso cui la querela viene proposta. In questo caso, la querela potrebbe essere resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo.

Stabilire poi che gli effetti dell'arresto cessano immediatamente se la querela viene rimessa, mi sembra una norma di tutta evidenza che non è il caso di illustrare.

PRESIDENTE. E proprio necessario fare questa precisazione?

PALUMBO. Credo di si; del resto, la norma non viene appesantita e l'ultima frase chiarisce quando viene a cessare la procedibilità del reato.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Personalmente patrocino l'emendamento del senatore Palumbo; mi sembra infatti che nel momento in cui si parla di proposizione di querela si vogliano comprendere tutte le ipotesi relative non solo al soggetto passivo dell'illecito penale, ma anche alla persona che funge da suo rappresentante, cioè l'avente diritto.

Vorrei però obiettare che l'avverbio «coevamente» mi lascia un po' perplesso; proporrei piuttosto di usare la parola «contemporaneamente».

Un ultimo rilievo formale: laddove si dice «qualora venga» sarebbe più corretto usare l'indicativo, per cui la frase risulterebbe «se viene contemporaneamente proposta querela».

RICCI. Addirittura, secondo me, sarebbe meglio togliere il «contemporaneamente» e dire soltanto: «se viene proposta querela».

PRESIDENTE. Riassumendo, il relatore Gallo aderisce, per tutta la prima parte, all'emendamento proposto dal senatore Palumbo; suggerisce poi di usare l'avverbio «contemporaneamente» al posto di «coevamente» e di sostituire anche la dizione «qualora venga» con l'altra «se viene proposta».

BATTELLO. Signor Presidente, tre brevi ossevazioni riferibili all'emendamento Palumbo nonchè ad una proposta di modifica avanzata, non so se in maniera formale, sulla stessa materia dal Gruppo democratico cristiano.

Innanzi tutto, ritengo che quel «coevamente» sia un po' esuberante non solo per questioni di sobrietà testuale ma perchè superfluo; già nel testo attuale, infatti, si fa riferimento ai presenti nel luogo ed è quindi evidente che la dichiarazione di cui si tratta, in quanto presentata all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo è, di per sè, coeva e contemporanea.

Nella proposta del Gruppo democratico cristiano, molto più chiaramente, mi pare si usasse l'espressione «se anche soltanto oralmente è proposta querela».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Potrei essere d'accordo.

BATTELLO. Seconda osservazione: vorrei risultasse chiaro che qui introduciamo una novità. Cioè, noi diciamo di proporre querela; ma, a chi? A chi, sul posto, ha effettuato l'arresto in flagranza, il quale è ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica. Sono cioè previste due categorie di soggetti i quali, come regola generale, non sono legittimati – nel sistema attuale – a ricevere querela.

Faccio questa osservazione, dunque, affinchè si sappia che noi ribadiamo una certa anomalia, che pure riteniamo opportuna in quanto ci dà la possibilità di effettuare l'arresto in flagranza con la dichiarazione orale.

Terza osservazione: sono del parere che non sia opportuno mantenere la dizione: «gli effetti dell'arresto cessano immediatamente se la querela viene rimessa». Ciò non solo per l'evidente considerazione che se la querela viene rimessa il reato è estinto, ma per il fatto che si introduce una complicazione della quale dobbiamo essere consapevoli: infatti, nel momento in cui si parla di «remissione», si implica anche l'accettazione.

Nella proposta avanzata dal Gruppo democratico cristiano, invece, mi pare si comprenda tutto regolando anche questa parte.

PRESIDENTE. Il senatore Battello propone dunque due sub-emendamenti all'emendamento Palumbo nel senso di sostituire alle parole: «qualora venga coevamente proposta querela», le altre «se anche soltanto oralmente viene proposta querela». Inoltre propone di sopprimere l'ultima frase dell'emendamento stesso che recita: «gli effetti dell'arresto cessano immediatamente se la querela viene rimessa».

PALUMBO. Signor Presidente, mi sto ponendo un altro problema.

Ammettiamo che chi può proporre querela non si trovi sul posto, si trovi – per esempio – in un ufficio di polizia giudiziaria o dinanzi al magistrato presso il quale può proporre querela secondo le forme ordinarie. Pensando a questo, di conseguenza bisognerà forse riformulare la norma in quanto quell'«anche» può essere interpretato in un doppio senso: in senso concessivo, per il mutamento della forma (che in questo caso è orale e non scritta); ed in senso disgiuntivo, in ordine alle varie possibilità di proposizione (nel senso che non è detto che la querela stessa debba essere necessariamente proposta oralmente).

D'altra parte, non riterrei opportuno si dicesse, come risulta dagli altri emendamenti, «dichiari di proporre»: capisco che il senso è proprio quello di eliminare le parole «volere proporre», ma suggerisco di usare «proponga», essendo chiaro che chi propone qualcosa fa comunque una dichiarazione.

COCO. Potremmo sostituirle con «quando viene proposta».

PALUMBO. Sono d'accordo su quest'ultima formula.

BATTELLO. Quindi, al posto delle parole «qualora venga coevamente proposta querela» propongo di inserire le parole «se anche soltanto oralmente viene proposta querela».

PALUMBO. Su questo sub-emendamento presentato dal senatore Battello devo dire che la parola «anche» ha solo significato concessivo, cioè si riferisce soltanto alla possibilità di proporre querela. Se invece questo «anche» lo mettiamo dopo e la riferiamo ad una dichiarazione resa oralmente, salvaguardiamo tutte le ipotesi possibili. Quindi il testo migliore, a mio giudizio, sarebbe: «qualora venga proposta querela anche con dichiarazione resa oralmente».

BATTELLO. Comprendo l'esigenza espressa dal senatore Palumbo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Anche il Governo desidera dare un proprio suggerimento sulla questione.

Per quanto riguarda i reati procedibili a querela, il senatore Gallo ha proposto di chiedere per la flagranza che la querela sia presentata e non solo che si dichiari la volontà. A parere del Governo, questa proposta può essere accolta, però è necessario realizzare contemporaneamente una speciale disciplina per la presentazione della querela nel caso della flagranza, modificando – come ricordava il senatore Vitalone – l'articolo 10 del codice di procedura penale. Altrimenti potrebbe di fatto essere impedito l'arresto nei reati punibili a querela, che non sempre sono di scarsa rilevanza, visto che tra di essi è compresa anche la violenza carnale.

La proposta del Governo è che nell'emendamento la modifica sia apportata anche in relazione all'articolo 10 suddetto, perchè altrimenti creiamo una discrasia.

GALLO, *relatore alla Commissione.* In ordine alla forma, la modifica esiste quando si dice «anche oralmente». Non serve una modifica dell'articolo 10 del codice di procedura penale perchè il nuovo disposto sarebbe una norma speciale che automaticamente derogherebbe la norma generale dell'articolo 10 stesso. Un riferimento specifico mi sembra non sia necessario perchè è in *re ipsa,* in quanto nel caso particolare ci si allontana dalla norma generale dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Visto che l'orientamento di fondo è comune a tutti i senatori e che problemi sorgono soltanto sulla formulazione del testo dell'emendamento, propongo di sospendere brevemente la seduta per

consentire ad un comitato ristretto, composto dai senatori Battello, Ricci, Palumbo, Gallo e Coco, di pervenire ad un testo definitivo che tenga conto di tutte le esigenze fin qui esposte.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 12,40 e sono ripresi alla ore 13,40.

PRESIDENTE. Essendo stata evidenziata dai lavori del Comitato ristretto l'opportunità di un approfondimento maggiore del problema e vista l'ora, propongo di rinviare a domani la riunione del Comitato stesso per un esame complessivo di tutti gli emendamenti presentati agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 259.

Terminato il lavoro del Comitato, la Commissione tornerà a riunirsi.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 13,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO